

STATUTO
Della
“ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA’
Ass. AUSER VOLONTARI TELGATE”

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1
Denominazione

L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARI TELGATE- Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà, opera, senza fini di lucro, nel settore del volontariato, ai sensi della L. n. 266/91 e della L.R. n. 1/2008, capo II e capo VI. L'Associazione si riconosce nell'Auser nazionale, riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali di cui all'art. 3 sesto comma, lettera E della Legge 25 agosto 1991 n. 287, con Decreto del Ministero dell'Interno n. 599/CI 1933.12000 A (118), del 28.07.95.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS), ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs. n. 460/97, che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, detta denominazione viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna dell'associazione medesima.

Art. 2
Finalità e scopi

1. L'Auser Volontariato persegue esclusivamente finalità di utilità, solidarietà e giustizia sociale. A tali fini promuove e sostiene il volontariato, la promozione sociale, il com'unitarismo solidale e aperto come fondamenti di una cittadinanza attiva e responsabile, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività.
2. L'Auser riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
3. L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Auser è altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale; a tal fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale e all'integrazione europea. Ripudia ogni forma di razzismo e d'integralismo religioso, la pena di morte e ogni forma di violenza. Diffonde la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e a ogni altra forma di criminalità.
4. L'Auser svolge, in conformità a progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo art. 4 e, in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività nei settori dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria, socio assistenziale, della tutela dei disabili e dei migranti, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, dell'educazione degli adulti, della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (D.Lgs. 29.10.99 n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito della attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della solidarietà internazionale. Opera a favore delle persone e delle loro reti di relazione, di chi è in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'auto-organizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi sia di beni e di costruzione di reti comunitarie.
5. Nello svolgimento di queste attività, l'Associazione si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come un'opportunità e una risorsa

- per la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, l'espansione dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.
6. L'Auser si propone, in questo quadro, di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.
 7. L'Associazione aderisce e si riconosce nelle reti nazionali di Filo d'Argento e UniAuser:
 8. L'Auser nello svolgimento delle proprie attività si propone inoltre di:
 - a. perseguire il proprio scopo nei confronti dei propri soci e di terzi, attraverso forme di solidarietà sociale, generazionale e intergenerazionale, concorrendo a migliorare le condizioni fisiche, psicologiche, sociali e famigliari delle persone, prevalentemente anziane in particolari condizioni di disagio e di svantaggio;
 - b. intervenire nelle aree della non autosufficienza, delle "fragilità e delle disabilità a bassa e alta intensità", sulle condizioni che le determinano, sulla perdita delle risorse materiali/immateriali permanenti o temporanee, per consentire all'individuo di ripristinare il proprio stato di "ben essere" psicofisico e per recuperare al persona alla cittadinanza, all'autonomia e all'inserimento sociale;
 - c. intervenire nelle aree dell'ascolto (considerandolo tempo di cura), della solitudine, dell'informazione, del supporto a domicilio, della socializzazione, della mobilità, del trasporto, dell'accompagnamento, ecc.;
 - d. rafforzare il principio di inclusione sociale, attraverso percorsi di "presa in carico" del bisogno;
 - e. favorire il ripristino delle reti di relazione del cittadino con attività di auto aiuto e prossimità. Ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo l'autorganizzazione e il mutuo aiuto;
 - f. favorire i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie;
 - g. organizzare eventi programmati di aiuto, di supporto domiciliare leggero, di riduzione della solitudine; di compagnia telefonica; di segretariato sociale; consegna pasti, farmaci, spesa a domicilio; organizzazione attività ricreative specifiche; sostegno in casi di violenza/truffa; ecc.;
 9. L'Associazione persegue il proprio scopo anche mediante lo sviluppo di attività rivolte alla famiglia attraverso forme di solidarietà per le famiglie e le reti tra le famiglie. Concorre a sostenere il valore sociale della famiglia attraverso il supporto del ruolo parentale, del mutuo aiuto e della responsabilità degli impegni di cura. Persegue l'obiettivo della permanenza domiciliare dell'anziano e la tutela della sua autonomia anche residua attraverso attività di sostegno e di servizio, con azioni di aiuto finalizzate al supporto domiciliare, all'assistenza sociale, alle attività educative e formative, attività ricreative, sportive e di mantenimento, attività culturali ecc. Esercita ogni azione necessaria a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e della famiglia.
 10. Viene esclusa la possibilità di svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

Rapporti di affiliazione e di collaborazione

1. L'Associazione Volontari Auser Telgate aderisce all'Auser Nazionale condividendone le finalità e i principi dello Statuto approvato dall'Assemblea congressuale nazionale del 25-26 giugno 2009. Alla persistente vigenza di tali principi è legata l'adesione dell'Associazione Volontari Auser Telgate ed il vincolo di destinazione di propri beni e delle iscrizioni, successivi alla propria affiliazione.
2. Per la realizzazione dei propri programmi di volontariato, concorre alla costituzione della Federazione delle Associazioni Auser – Volontariato, operante nell'ambito della Legge n. 266/1991 e della Legge Regionale 1/2008 e successive modificazioni.
3. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Auser può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello regionale che territoriale; promuove e partecipa alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici.

Art. 4

Sede

L'Associazione Volontari Auser Telgate ha sede in Telgate.

Art. 5

Fonti di disciplina

L'Associazione Volontari Auser Telgate è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto in questo non disposto, dallo Statuto di Auser territoriale, regionale e nazionale; è disciplinata inoltre dai regolamenti e dalle disposizioni esecutive interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II

Soci

Art. 6

Iscrizione

1. L'Auser è un'associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.
2. L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che condividono gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
3. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Associazione devono fare domanda all'Auser territoriale competente.
4. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale, la domanda medesima si intende accolta.
5. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale, sentito il Presidente dell'Associazione presso la quale il socio opera.

Art. 7

Diritti ed obblighi dei soci

1. Attraverso l'Associazione, il socio svolge la propria attività associativa politico-istituzionale ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell'Auser.
2. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le norme fissate annualmente dal Comitato Direttivo Annuale, Regionale e Territoriale dell'Auser e, a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.
3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. I soci maggiori di età hanno diritto di:
 - a. eleggere gli organi direttivi dell'Associazione ed essere eletti negli stessi;
 - b. approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche nonché i regolamenti secondo le modalità di cui ai successivi art. 10 e 11;
 - c. promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.
5. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
6. In caso di controversia su questioni riguardanti i diritti e obblighi degli associati, si richiama quanto previsto all'art. 17 del presente statuto.

Art. 8

Recesso ed esclusione

1. L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
2. L'associato può recedere dall'Associazione, senza oneri aggiuntivi, mediante comunicazione scritta inviata al presidente Auser territoriale con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare in corso del quale è stato esercitato.
3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo territoriale.

4. Avverso all'esclusione, l'aderente può ricorrere alla Commissione di Garanzia regionale e nazionale di cui all'art. 17 del presente statuto.
5. Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Ogani

Art. 9

Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. la Presidenza;
- d. il Presidente;
- e. il Collegio dei Sindaci.

Art. 10

L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; si riunisce in sede congressuale ogni quattro anni, salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente; può essere richiesta, su istanza motivata, da almeno un decimo dei propri componenti. L'Assemblea si può tenere in prima o in seconda convocazione; le due adunanze possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorra almeno un'ora fra la prima e la seconda convocazione. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono prese con l'assenso della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea approva le linee programmatiche generali.
6. L'Assemblea congressuale dei soci è preparata secondo le norme stabilite da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo, secondo le indicazioni dell'Auser regionale e nazionale.
7. L'Assemblea congressuale, oltre ai compiti previsti al precedente punto 5, elegge:
 - a. i componenti del Comitato Direttivo;
 - b. il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
8. L'Assemblea congressuale dura in carica quattro anni.
9. L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni; può essere richiesta, su istanza motivata, da almeno due terzi dei propri componenti.
10. Per le modifiche allo statuto l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
11. Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
12. L'Assemblea è convocata con lettera inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione o tramite avviso affisso presso la sede dell'Associazione. La lettera o l'avviso di convocazione devono indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
13. E' ammesso il voto per delega dei Soci disabili e/o in difficoltà. In tal caso ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
15. Sarà data idonea pubblicità, attraverso le forme più indicate, delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Art. 11

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea congressuale ha il compito di:

- a. attuare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- b. emanare disposizioni esecutive del presente Statuto conformi ai Regolamenti dell'Auser regionale e nazionale;
- c. deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;
- d. eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente;
- e. eleggere, su proposta del Presidente, gli altri componenti della Presidenza;
- f. eleggere, su proposta del Presidente, il Direttore o figura assimilabile;
- g. organizzare l'attività sociale degli iscritti;
- h. dirigere e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa;
- i. decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro.

1. Convocare convegni e conferenze.

2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea dei soci. Allo stesso partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'Auser territorialmente competente.

3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo – su proposta del Presidente ed entro il limite complessivo di un decimo dei suoi componenti – può provvedere alla cooptazione di altri componenti, purché soci dell'Associazione.

5. La proposta di cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti; eventuali integrazioni possono essere decise dall'assemblea annuale dei soci.

6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

7. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

8. Il Comitato Direttivo:

- a. amministra il patrimonio dell'Associazione;
- b. delibera sul bilancio preventivo e la relazione sull'attività svolta;
- c. delibera sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
- d. delibera la convocazione dell'Assemblea secondo i regolamenti e le disposizioni esecutive interne;
- e. delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente.

Art. 12

La Presidenza

1. La Presidenza è composta sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo.

2. Fanno parte della Presidenza: il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore e i restanti componenti nominati dal Comitato Direttivo.

3. La Presidenza:

- a. propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- b. svolge le funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- c. adotta le decisioni urgenti, anche se non di propria competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta utile;
- d. predispone i bilanci preventivo e consuntivo.

4. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, il Direttore e di altro componente della Presidenza durano quattro anni e i singoli componenti sono rieleggibili.

Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente:

- a. rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

- b. convoca e presiede l'Assemblea;
 - c. convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - d. propone al Comitato Direttivo la nomina degli altri componenti della Presidenza;
 - e. propone la nomina del Direttore, o di figura assimilabile e, ne sottopone l'approvazione al Comitato Direttivo, stabilendone poteri e deleghe;
 - f. assume, di concerto con la presidenza, i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
 - g. nomina procuratori speciali;
 - h. propone al Comitato Direttivo, di concerto con la presidenza, i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
 - i. svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 14

Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari la spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

Art. 15

Conflitto di interessi e incompatibilità

1. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché di Regioni, Province ed esecutive dei Comuni e Circoscrizioni.
3. L'incompatibilità opera dal momento dell'elezione.

Art. 16

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese a maggioranza semplice dell'Assemblea congressuale anche tra i non soci.
2. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
3. I Sindaci supplenti subentreranno a quelli effettivi in ordine di età. Nel caso in cui per effetto di diminuzioni e decadenze di componenti del Collegio, il numero dei Sindaci supplenti si riducesse ad uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.
4. La carica di Sindaco all'interno dell'Associazione AUSER Volontari Telgate è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione medesima.
5. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
6. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
7. Il Collegio:
 - a. controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - b. verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - c. predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei soci in sedi di approvazione del Bilancio Consuntivo;
 - d. ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di deferire la questione alla Commissione di Garanzia dell'Auser regionale competente che si pronuncia entro 60 giorni.

Art. 17
Commissione di Garanzia

1. Le competenze a pronunciarsi su ogni controversia sono affidate alla Commissione di Garanzia AUSER Regionale.
2. Nei casi di commissariamento e/o scioglimento dell'associazione affiliata, la Commissione regionale delibera dopo aver sentito il parere del Presidente dell'Auser territoriale competente.
3. In tutti i casi, il provvedimento assunto dalla Commissione Regionale può essere impugnato, in seconda istanza, attraverso richiesta di pronunciamento della Commissione Nazionale, da intendersi quale atto definitivo interno all'associazione.

TITOLO IV

Dell'attività dell'Associazione

Art. 18
Ruolo delle Associazioni affiliate

1. Le associazioni affiliate all'Auser fanno parte del sistema Auser e, partecipano alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo norme previste da atti di indirizzo regionali e con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser territoriale, d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
2. Le associazioni affiliate, nella gestione delle attività sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo, contabile e patrimoniale.
3. Le associazioni affiliate sono strutture di base e prima istanza congressuale di Auser.

Art. 19
Diritti e obblighi dell'Associazione

1. Poiché l'affiliazione all'Auser nazionale concorre a caratterizzare lo scopo sociale dell'Associazione Auser Volontari Telgate, i diritti sociali di questa nei confronti dell'Auser di norma vengono espressi dai singoli soci in sede di rinnovo degli organismi dirigenti.
2. La partecipazione al sistema Auser comporta l'obbligo di uniformare il presente Statuto a quello dell'Auser nazionale, regionale e territoriale e anche alle deliberazioni prese dagli organismi territoriali, regionali e nazionali.
3. A tale scopo l'Associazione assicura prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposito regolamento Auser e stipula convenzioni con le amministrazioni pubbliche, in via congiuntiva con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da regolamento Auser.

TITOLO V

Risorse economiche

Art. 20
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - contributi ai soci;
 - quote associative;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
 - donazioni o lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali da associati e da terzi;

- raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi in condizioni di svantaggio, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva svolte in maniera marginale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fone, feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di volontariato.
2. Proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.
3. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni con finalità analoghe che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura utilitaria.
4. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21 Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio è devoluto ad altre Associazioni del sistema Auser o Onlus con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 23 Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre, la Presidenza predispose per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

Art. 24 Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, la Presidenza dispone un bilancio consuntivo – costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione - e una relazione sul programma di attività. Il bilancio consuntivo, con allegata relazione sul programma di attività devono essere comunicati al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea, affinché i soci ne possano prendere visione.

Art. 25
Adempimenti

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, approvati dai rispettivi organismi, sono trasmessi, a cura del Presidente, all'Auser territoriale e regionale.

Art. 26
Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

IL PRESIDENTE

Bertoli Vittorio

